

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR GIOVANNI PRANDINI, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI SILVANO CAROSELLI, GIOVANNI RECINTO, ITALO BANI, ANTONIO BALDI, LEONARDO CARRIERO, MARIO ASTALDI E TEODORO DE ANGELIS

ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81 capoverso e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 2) 110, 81 capoverso e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis per il primo capo d'imputazione ed i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto e Italo Baldi per il secondo capo d'imputazione

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma**

il 14 maggio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 23 maggio 1996

Al Presidente del Senato della Repubblica

R O M A

Roma, 14 maggio 1996

Oggetto: Procedimento penale a carico di Prandini Giovanni, già Ministro dei lavori pubblici, Caroselli Silvano, Recinto Giovanni, Bani Italo, Baldi Antonio, Carriero Leonardo, Astaldi Mario, De Angelis Teodorico.

Si trasmettono gli atti del procedimento in oggetto, unitamente alla relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 8 legge costituzionale 16/1/89, n. 1, per l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(*F.to* Cesare MARTELLINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 19 marzo 1996

Il Collegio così composto:

PRESIDENTE: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nei confronti di Prandini Giovanni, Caroselli Silvano, Recinto Giovanni, Bani Italo, Baldi Antonio, Carriero Leonardo, Astaldi Mario e De Angelis Teodoro.

* * *

In data 25 maggio 1994 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma trasmetteva a questo Collegio, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1/89, gli atti relativi al procedimento penale a carico di Prandini Giovanni - già Ministro dei Lavori Pubblici e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - nonché di Caroselli Silvano, Recinto Giovanni e Bani Italo - già dirigenti del Compartimento di Napoli dell'ANAS - oltre che dei rappresentanti ed Amministratori dell'Associazione temporanea di imprese Astaldi - Carriero e Raldi - Frabboni - S.A.L.P. - Edilgema.

Il Pubblico Ministero ipotizzava a carico dei predetti gli estremi dei reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico in concorso, concernenti la delibera ANAS del 3 ottobre 1991 voto n. 1035 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della variante alle strade statali 18 e 517 «Bussentina» e l'affidamento dei lavori alla succitata associazione temporanea di imprese.

Il procedimento traeva origine da un'ampia indagine svolta dal Pubblico Ministero di Napoli, diretta ad accertare, tra l'altro, la sussistenza di eventuali illicite commesse dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nell'affidamento dei lavori sopra citati all'associazione temporanea d'impresе di cui faceva parte quella di Carriero-Baldi.

In particolare nel corso delle dichiarazioni rese da Zamorani Alberto al Pubblico Ministero di Milano e di Napoli, era emerso che tutte le gare presso l'ANAS erano pilotate, nel senso che era predeterminata la società che doveva ricevere l'affidamento dei lavori e vi era una diffusa

collusione tra le imprese e i funzionari dell'ente. Ciò faceva ritenere che fin dall'inizio la surripetuta A.T.I. fosse predestinata ad ottenere i lavori, e quindi cointeressata a far risultare l'urgenza, pur non sussistendone i requisiti, per poter ottenere l'incarico a trattativa privata, con esclusione della prescritta gara.

Il Pubblico Ministero di Napoli procedeva, pertanto, all'espletamento della consulenza tecnica, diretta ad accertare l'esistenza o meno di situazioni di pericolo e di instabilità della strada statale n. 517, indi procedeva all'assunzione delle persone informate dei fatti e all'interrogatorio degli indagati Baldi, Carriero, Caroselli, Recinto, Bani, De Angelis, Majr, Maiello, Miceli, Prisco, Fraboni e Astaldi.

Essendo emerso nel corso delle dichiarazioni rese da Carriero e Baldi che tra loro e il Ministro Prandini esisteva un rapporto collegato strettamente all'affidamento dei lavori ANAS, gli atti venivano trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica di Roma.

Investito della *notitia criminis*, questo Ufficio procedeva all'audizione di persone informate dei fatti e all'interrogatorio del Prandini, indi trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero, il quale concludeva per la richiesta dell'autorizzazione a procedere nei confronti di tutti gli indagati per i reati di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 479 e 323 del codice penale.

* * *

Giova premettere che dalla relazione acquisita agli atti, redatta da questo Collegio nel procedimento n. 11/93 Coll. con la quale è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione a procedere, emerge in modo chiaro come il ricorso all'affidamento dei lavori ANAS a trattativa privata fosse un sistema ideato ed organizzato dall'ex Ministro dei Lavori Pubblici, Giovanni Prandini, allo scopo di conseguire cospicui illeciti profitti.

Rileva, tuttavia, il Collegio che detto sistema concussorio nel predetto procedimento n. 11/93 Coll. trova supporto probatorio nelle deposizioni di numerosi imprenditori, i quali hanno univocamente e concordemente dichiarato di essere stati costretti ad effettuare al Prandini pagamenti di somme di denaro per evitare di essere esclusi dal novero delle imprese assegnatarie, nonchè per evitare, nel corso dell'appalto, ostruzionismi burocratici.

Nella fattispecie non sono emersi, invece, elementi da far ritenere che i titolari delle imprese, costituite in raggruppamento, abbiano effettuato dazioni di danaro al Prandini in relazione ai lavori sulla Busentina.

Lo negano tutti i titolari dell'associazione temporanea di imprese, compresi l'Astaldi, il Carriero ed il Baldi.

Questi ultimi, infatti, che nel succitato procedimento n. 11/93 Coll. avevano dichiarato di essere stati costretti a versare la somma di lire 1 miliardo e mezzo per numerosi lavori appaltati dall'ANAS a trattativa privata, hanno escluso nel presente procedimento di aver effettuato pagamento di tangenti per i lavori in questione. In particolare, il Baldi, nell'interrogatorio reso al Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 18 marzo 1993 ha dichiarato che la concomitanza temporale tra l'anzidetto versamento di lire 1,5 miliardi e l'assegnazione dei lavori del-

la Bussentina era meramente occasionale, nel senso che il versamento si riferiva ad altri lavori ottenuti successivamente dall'impresa Carriero-Baldi (v. int. pag. 652).

Ciò posto, escluso che nella fattispecie possa configurarsi, per le motivazioni dedotte, il reato di concussione, occorre esaminare se piuttosto nella vicenda *de qua*, possa ipotizzarsi il reato di abuso di ufficio.

Baldi Antonio, nell'interrogatorio reso dinanzi all'autorità giudiziaria in data 22 marzo 1993, ha affermato che, pochissimo tempo prima di ricevere l'invito a partecipare ad una gara esplorativa per i lavori alla Bussentina, il Ministro Prandini gli aveva detto «tu parteciperai ad una gara con l'Astaldi», facendogli capire che avrebbe dovuto raggrupparsi con detta impresa, e che tale raggruppamento sarebbe stato prescelto.

In effetti, poco tempo dopo si incontrò nei corridoi dell'ANAS con l'ingegner Di Paola Vittorio, direttore generale dell'Astaldi, ricevendo l'invito a riunirsi con tale impresa per la creazione di una A.T.I., la quale, costituitasi subito dopo, partecipò alla gara esplorativa con un prezzo al ribasso del 12-13 per cento, ottenendo l'affidamento dei lavori.

Il Baldi ha, altresì, riferito di aver avuto conferma dall'ingegner Mario Astaldi, circa l'interessamento del Ministro acchè nel raggruppamento d'impresе rientrasse anche l'impresa Carriero-Baldi, soggiungendo che aveva tratto l'impressione che anche l'Astaldi considerasse scontato l'esito della gara, in quanto «pilotata».

Che poi la gara fosse «pilotata» era dimostrato dal fatto che Crespo Antonio, Direttore Generale dell'ANAS e diretto collaboratore del Prandini, gli aveva spesso preannunciato l'esito della gara esplorativa, invitandolo, a seconda dei casi, a non parteciparvi o a parteciparvi, ma con un'offerta a ribasso non superiore ad una data percentuale. L'Astaldi, pur negando che la gara per la strada statale Bussentina fosse stata pilotata e di aver saputo dal Prandini o dai suoi funzionari che la sua impresa sarebbe stata favorita nell'affidamento lavori, ha ammesso di essersi lamentato con l'onorevole Balsamo circa il mancato affidamento dei lavori ANAS alla sua impresa, ma che su interessamento dello stesso, l'impresa era stata invitata a partecipare alle gare, ottenendo, tra l'altro, l'affidamento dei lavori, oggetto dell'imputazione.

L'Astaldi ha, peraltro, aggiunto che era l'amministratore delegato, De Angelis Teodoro, a decidere autonomamente circa la costituzione delle A.T.I. e la partecipazione alle gare.

Quanto al Prandini, questi ha negato ogni addebito, sostenendo che l'istruttoria tecnica dell'ordine del giorno era sempre stata di esclusiva competenza di quattro livelli tecnici: capo compartimento, ispettore di zona, direttore centrale di settore e direttore generale di zona. Ha aggiunto che solo con i quattro pareri favorevoli convergenti, l'argomento veniva inserito nell'ordine del giorno.

Accusano, invece, il Ministro sia il capo compartimento ANAS di Napoli, Caroselli, che l'ispettore di zona, Recinto, redattori entrambi del progetto esecutivo dei lavori della Bussentina, i quali hanno concordemente riferito di aver dovuto «enfaticizzare» nella relazione, come richiesto dalla Direzione Generale, l'urgenza dei lavori, anche se non rispondente alla situazione dei luoghi, affermando tuttavia

di aver ritenuto essere questo l'unico sistema per vedere realizzato il completamento del IV tronco della Bussentina.

Il Caroselli ed il Recinto hanno altresì confermato che la linea politica del Prandini era quella di «enfaticizzare» le situazioni di pericolo.

Il Caroselli ha, inoltre, dichiarato che in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, era stato spesso rimproverato dal Ministro perchè «Napoli non produceva», e ciò con riferimento ai lavori a trattativa privata (v. int. pag. 645).

A dimostrare, peraltro, che il Prandini fosse mosso da interessi personali nell'individuazione delle imprese affidatarie, appare significativo l'episodio raccontato dal Caroselli, il quale ha riferito che era stato convocato *ad horas* dal Direttore Generale, Mariano Del Papa, perchè redigesse in brevissimo tempo una relazione sulla variante di Mondragone, e che, alle sue rimostranze sia sui tempi brevi che in relazione al fatto che la strada non presentava particolari problemi, il Del Papa gli aveva risposto che tale variante stava a cuore al Ministro stesso, che doveva affidarla all'impresa ICLA (v. int. pag. 655).

Il teste Marzi, ispettore per il Compartimento di Napoli, ha riferito che già nel marzo del 1991, egli aveva portato all'esame del Consiglio di Amministrazione, di cui era membro-relatore, l'argomento dei lavori sulla Bussentina, prospettando la necessità del ricorso alla procedura normale, magari accelerata. Nel corso della discussione, però, il Direttore Generale Crespo, dopo aver parlato con il Ministro, lo aveva interrotto, sollecitando il ritiro dell'argomento, che fu in effetti decretato dal Prandini.

Come emerge dalla documentazione in atti, l'affidamento dei lavori a trattativa privata all'A.T.I., costituita dalle imprese Astaldi, Carriero e Baldi ed altre, fu reso successivamente possibile per essere stata rappresentata, contrariamente al vero, l'esistenza di situazioni di pericolo e di instabilità sul tracciato della strada statale n. 517, dovuta a fenomeni imprevedibili, nei seguenti atti:

- a) nota n. 17096 datata 15 maggio 1991 inviata dal compartimento ANAS di Napoli alla Direzione Generale;
- b) progetto esecutivo e relazione che accompagnava il detto progetto, protocollati entrambi il 5 giugno 1991 con il n. 21209;
- c) rapporto conclusivo sulla sussistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'articolo 5 lettera d) della legge n. 584/77, inviato il 4 luglio 1991 con nota n. 25440 alla Direzione Generale;
- d) relazione geotecnica allegata al rapporto di cui al punto c);
- e) voto n. 1035 del 3 ottobre 1991 del Consiglio di Amministrazione ANAS;
- f) decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 22 novembre 1991.

Che di falsa rappresentazione della situazione dei luoghi si sia trattato, si evince dalle risultanze della consulenza tecnica espletata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Il perito, geologo Pietro De Paola, che era il Presidente del Centro nazionale dei Geologi, dopo un attento sopralluogo e lunga disamina dei punti specificamente indicati nella relazione e nel rapporto con-

clusivo di cui sopra, ha ritenuto insussistenti i presupposti fondamentali, quali il pericolo e l'urgenza, richiesti per la trattativa privata.

In particolare ha accertato che:

1) il grado di franosità potenziale lungo il primo tronco della strada statale n. 517 era limitato;

2) che vi era stato solo un caso in due anni in cui l'eccezionale pericolo si era manifestato con una frana contenuta e rientrante tra le migliaia di interventi che la rete stradale appenninica richiede, a titolo di ordinaria e straordinaria manutenzione;

3) le situazioni morfologiche e gradi di pericolosità dei siti erano assolutamente non conformi a quelli riportati nei documenti ANAS (es. il ponticello al Km. 7+250, che secondo il rapporto era instabile, a distanza di due anni e senza alcun intervento era ancora perfettamente agibile e non presentava segni di cedimenti e/o quadri fessurativi).

Quanto poi alla imprevedibilità, legata alle condizioni idrometeoriche, richiamata nei citati atti, il perito ha escluso tale situazione, sia perchè non dimostrata con dati pluviometrici, sia perchè la zona è ad alta piovosità e pertanto è normale e prevedibile per detta zona il raggiungimento dei picchi di piovosità elevata nella stagione invernale tali da non giustificare i gravi rischi di «movimenti globali» affermati nei documenti ANAS.

Devesi quindi concludere che alla procedura a trattativa privata *de qua* si sia pervenuti attraverso intese personali fra il Ministro, i responsabili del Compartimento ANAS e gli amministratori dell'A.T.I., intese che hanno consentito:

1) al Caroselli, al Recinto e al Bani, abusando del proprio ufficio, di attestare, ciascuno per la parte di propria competenza, falsamente la sussistenza della pericolosità e instabilità della strada statale n. 517 e l'imprevedibilità dei fenomeni che tale pericolosità avrebbe generato;

2) al Ministro, che dirigeva e «pilotava», dapprima di esprimersi favorevolmente al voto del Consiglio di Amministrazione ANAS, e poi di disporre con proprio decreto l'affidamento dei lavori all'A.T.I., pur essendo consapevole, per i motivi sopra illustrati, della inesistenza dell'urgenza, e ciò, allo scopo di favorire le imprese Astaldi e Carriero-Baldi.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che nella fattispecie possono ipotizzarsi, a carico dei suddetti indagati, il reato di abuso di ufficio, nonchè quello di falso in atti pubblici, come ipotizzati nel capo di imputazione, in relazione a situazioni di pericolo e instabilità del tracciato della vecchia strada statale n. 517.

Si impone pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Prandini Giovanni, Caroselli Silvano, Recinto Giovanni, Bani Italo, Baldi Antonio, Carriero Leonardo, Astaldi Mario e De Angelis Teodoro per seguenti reati:

a) reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 479, del codice penale, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Prandini nella sua qualità di Ministro dei Lavori Pubblici e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS, il Caroselli, il Recinto e il Bani quali Dirigenti del Comparti-

mento ANAS di Napoli, e gli altri quali rappresentanti e amministratori dell'Associazione temporanea di Imprese Astaldi Carriero e Baldi, affidataria, a trattativa privata, dei lavori di completamento del IV tronco della variante della strada statale n. 18 e 517 Bussentina dal Km. 19.800 allo svincolo di Buonabitacolo escluso, attestavano falsamente la esistenza di situazioni di pericolo e di instabilità sul tracciato della vecchia strada statale n. 517, dovuta a fenomeni imprevedibili, e pertanto l'urgenza dell'affidamento dei lavori a trattativa privata nei seguenti atti:

- 1) nota n. 17096 del 15 maggio 1991;
- 2) progetto esecutivo dei lavori e relazione che accompagnava lo stesso, protocollati il 5 giugno 1991 con il numero 21209;
- 3) rapporto conclusivo sulla sussistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'articolo 5 lettera *d*) della legge 584/77, inviato il 4 luglio 1991, con nota 25440 alla Direzione Generale Anas di Roma;
- 4) relazione Geotecnica senza data allegata al rapporto di cui al punto 3);
- 5) voto n. 1035 del 3 ottobre 1991 del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS;
- 6) decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 22 novembre 1991;

b) reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso, 323 del Codice penale, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, il Prandini nella sua qualità di Ministro dei Lavori Pubblici e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, il Caroselli, il Recinto ed il Bani nelle rispettive qualità indicate nel capo precedente, abusavano del loro ufficio, prospettando negli atti indicati al capo *a*), la ricorrenza di falsi motivi di urgenza, al fine di procurare un ingiusto profitto patrimoniale all'Associazione Temporanea di Imprese citata, che poteva così ottenere a trattativa privata l'affidamento dei lavori senza che esistessero i presupposti di cui all'articolo 5 lettera *d*) della legge n. 584 del 1977.

In Napoli e Roma fino al 22 novembre 1991.

Quanto agli indagati Majr Arrigo, Maiello Gennaro, Miceli Vito, Prisco Massimo e Frabboni Franco, va disposta l'archiviazione del procedimento nei loro confronti, non essendo emersi elementi da far ritenere che gli stessi abbiano concorso nell'attività delittuosa loro attribuita.

Invero, il Prisco titolare della S.A.L.P., il Miceli ed il Maiello della Edilgema, il Frabboni, titolare della Impresa omonima, hanno dichiarato di essere stati invitati dall'impresa Astaldi a far parte dell'A.T.I. ed hanno escluso di essere stati a conoscenza che la gara fosse stata «pilotata».

Quanto al Majr, dipendente dell'Astaldi, dalle risultanze processuali è emersa la sua completa estraneità ai fatti, essendosi egli occupato esclusivamente dei lavori che l'Astaldi svolgeva all'estero.

P. Q. M.

in parziale accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, così provvede: Visto l'articolo 8 Legge Costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti di Majr Arrigo, Maiello Gennaro, Miceli Vito, Prisco Massimo e Frabboni Franco, ordinando, per quanto di ragione, la trasmissione degli atti all'archivio, mandando alla Cancelleria di darne comunicazione agli interessati;

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Prandini Giovanni, Caroselli Silvano, Recinto Giovanni, Bani Italo, Baldi Antonio, Carriero Leonardo, Astaldi Mario e De Angelis Teodoro per i reati di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 479 e 323 del Codice penale, come sopra precisati.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge Costituzionale n. 1/89.

Il Collegio

(*F.to* Il Presidente Dott. Ivo GRECO

F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria EUFORBIO
Dott. Maria Rosaria BRUNETTI)

